



ALLEGATO A

Direzione Attività Produttive

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI

AGEVOLATIVI DI CUI ALLA D.G.R. N. 55-13640 DEL 22 MARZO 2010

(LEGGI 949/52; 240/81; 1068/64; 35/95;228/97)

per il periodo 2010 - 2015

1. Definizioni
2. Disposizioni normative e documentazione di riferimento
3. Oggetto della prestazione
4. Prestazioni dell' appaltatore
 - a) informazione preventiva e di assistenza alle imprese
 - b) ricezione delle domande
 - c) istruttoria formale delle domande
 - d) liquidazione delle agevolazione
 - e) attività relative ai controlli ed alle ispezioni in loco
 - f) attività di rendicontazione e monitoraggio
 - g) assistenza al Comitato Tecnico Regionale di valutazione
Comitato tecnico regionale di valutazione
5. Condizioni di espletamento dell'attività e obblighi dell'aggiudicatario
6. Stipula del contratto
7. Controlli da parte dell'Ente committente e verifica di regolare esecuzione della prestazione
8. Durata del contratto
9. Proprietà dei prodotti
10. Riservatezza
11. Importo a base di gara, corrispettivi e pagamenti
12. Revisione del prezzo
13. Subappalto
14. Risoluzione del contratto e penali
15. Recesso unilaterale
16. Validità dell'offerta
17. Responsabilità ed obblighi contrattuali
18. Tutela e sicurezza dei lavoratori
19. Varianti al servizio
20. Spese contrattuali
21. Definizioni delle controversie
22. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
23. Disposizioni finali

Art. 1 Definizioni

L'“appaltatore” o “aggiudicatario”: il soggetto cui sarà affidato il servizio di gestione all'esito della presente procedura di gara.

Il “D.Lgs. 163/06” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Il “contratto”: il contratto che, in esito della procedura di gara, definisce i contenuti fondamentali del servizio.

Il “disciplinare”: il disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell'offerta, per lo svolgimento della gara e le condizioni di accesso.

La “committente”: la Regione Piemonte.

Gli “offerenti o concorrenti o proponenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti nel disciplinare di gara.

Il “servizio”: il servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95, n. 228/97 e di eventuali altri interventi di sostegno all'artigianato e al sistema delle PMI piemontesi ai sensi di normative regionali, statali e comunitarie, intervenute successivamente alla pubblicazione del bando di gara e nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

Il CTR: comitato tecnico regionale di valutazione.

Art. 2 Disposizioni normative e documentazione di riferimento

Per quanto non esplicitamente prescritto nel presente capitolato, si rinvia:

- agli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) per l'affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95, n. 228/97;
- alla Dir. CE n° 2004/17 e Dir. CE n° 2004/18 e al D.Lgs n. 163/2006;
- alla L. 949/52 s.m.i. la quale prevede la concessione del contributo in conto interessi per le operazioni di credito artigiano;
- alla L. 240/81 la quale prevede la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria da parte delle imprese artigiane;

- alla L. 1068/64 la quale ha costituito un Fondo di garanzia che per la Regione Piemonte prevede interventi di controgaranzia effettuati da Confidi artigiani di garanzia di secondo grado nell'interesse dei Confidi propri associati;
- alla legge n. 35/95 s.m.i. : "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
- alla legge 228/97 s.m.i. "Rilocalizzazione di attività produttive collocare in aree a rischio di esondazione";
- alla DGR n. 55-13640 del 22.03.2010 "Indirizzi per l'affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95" ;
- alla legge 241/90 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi delle normative citate.

Art. 3 Oggetto della prestazione

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64, n. 35/95 e n. 228/ 97 .
2. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono esenti dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR n. 633/72.

Art. 4 Prestazioni dell'appaltatore

1. Con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 3, l'appaltatore dovrà svolgere le seguenti prestazioni nel rispetto dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa, delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

a) Informazione preventiva e di assistenza alle imprese - pubblicizzazione degli strumenti.

L'appaltatore deve:

- predisporre e rendere disponibili, in via telematica, i moduli per la presentazione della domanda;

- mettere a disposizione uno o più funzionari in grado di illustrare in dettaglio la normativa (generale e particolare) relativa all'agevolazione, le procedure e le modalità di presentazione della domanda (di accesso, di fruizione), le procedure e le modalità di successiva fruizione dell'agevolazione nonché fornire chiarimenti e risposte ai quesiti che verranno formulati dagli interessati. Tale attività informativa potrà essere esplicata anche su richiesta dell'Amministrazione regionale;
- predisporre un servizio di call-center, che assicuri il soddisfacimento delle richieste di informazioni in ordine ai contenuti dell'agevolazione ed alle procedure e modalità di presentazione della domanda (di accesso, di fruizione) nonché alle modalità di successiva fruizione dell'agevolazione da parte dell'utenza, attivo per almeno 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
- predisporre un servizio di interrogazione - risposta in via telematica (tramite posta elettronica) che dovrà fornire riscontro, nel più breve tempo possibile, ai quesiti formulati dagli interessati in ordine all'agevolazione (normativa, procedure e modalità di accesso e fruizione);
- realizzare quanto necessario all'attivazione di pagine sul sito internet della Regione Piemonte, e/o sul proprio sito, nelle quali si renderanno disponibili all'utenza tutte le informazioni tecniche necessarie (modulistica, circolari, F.A.Q., etc.); attività di animazione sul territorio.

b) Ricezione delle domande.

L'appaltatore attiva e gestisce le procedure per la presentazione delle domande organizzando e promuovendo la massima pluralità e articolazione sul territorio regionale dei soggetti presentatori.

c) Istruttoria formale delle domande.

Verifica la validità tecnico-amministrativa delle domande al fine della loro presentazione al Comitato Tecnico Regionale di valutazione.

L'appaltatore effettua le verifiche della regolarità formale in ordine alla completezza delle dichiarazioni, dei dati richiesti e della documentazione a corredo, trasmette al competente CTR gli elenchi e le relative istanze per le quali propone l'ammissione alla fruizione dell'agevolazione nonché gli elenchi delle domande per le quali propone la non ammissione (con la correlativa motivazione). Nel caso evidenzi mere carenze documentali sanabili, l'appaltatore chiederà direttamente ed immediatamente all'impresa le necessarie integrazioni.

L'appaltatore, in ordine all'avvenuta non ammissione all'agevolazione predispone immediatamente le corrispondenti comunicazioni alle imprese interessate; tali comunicazioni sono inoltrate ai destinatari a cura e spese dell'appaltatore su carta riportante il logo della Regione.

Ove in sede istruttoria si pongano questioni interpretative della normativa, generale e di dettaglio, l'appaltatore le sottopone immediatamente alla valutazione del CTR, il quale formula la propria decisione relativamente all'adozione dei provvedimenti di ammissione/non ammissione delle domande.

d) Liquidazione dell'agevolazione.

Ai fini della liquidazione, l'appaltatore provvede alla comunicazione formale alle imprese della concessione del contributo, alla erogazione dello stesso ed agli eventuali adempimenti di ordine fiscale ed amministrativo.

e) Attività relative ai controlli ed alle ispezioni in loco

L'appaltatore è tenuto ad effettuare:

- un controllo formale e documentale sulla totalità delle domande presentate;
- un controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla documentazione di spesa, riferito ad un campione estratto con criterio statistico casuale, del 5% delle domande approvate dal CTR; gli oneri delle verifiche sono posti a carico dell'appaltatore;
- verifiche ispettive presso i beneficiari su un campione estratto con criterio statistico casuale pari almeno al 5% delle domande ammesse e al 5% dei contributi concessi. Qualora tale controllo determini la revoca totale o parziale di almeno il 40% delle agevolazioni concesse, l'appaltatore procederà a selezionare e ispezionare un ulteriore campione come sopra definito;
- per singoli, specifici casi e in riferimento ad elementi di dubbio emersi in istruttoria, che il CTR intenda sottoporre a verifica od ispezione al di fuori del campionamento, l'appaltatore è tenuto a provvedervi a proprie spese.

Il programma ispettivo dell'appaltatore è approvato dal competente CTR.

Tali controlli e verifiche ispettive si concludono con una relazione dell'appaltatore che evidenzia le anomalie e le irregolarità riscontrate e, ove ne ricorrano i presupposti, propone al CTR la revoca totale/parziale delle agevolazioni concesse.

f) Attività di rendicontazione e monitoraggio

L'appaltatore si impegna a fornire annualmente alla Regione:

- un bilancio consuntivo della gestione finanziaria
- una relazione tecnico illustrativa e statistica sulla tipologia delle imprese beneficiarie e dei relativi finanziamenti
- una relazione sui controlli di cui al precedente punto e).

Su richiesta della Regione:

- gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi;
- i dati e le elaborazioni statistiche atte a consentire alla Regione Piemonte di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse.

L'appaltatore si impegna ad elaborare e fornire i dati di competenza garantendone la fruibilità e l'interoperatività con il Sistema informativo della Regione Piemonte.

g) Assistenza al Comitato Tecnico regionale di Valutazione

L'appaltatore:

- cura la segreteria del Comitato e nomina il Segretario;
- svolge tutte le attività di supporto necessarie per lo svolgimento dei compiti del Comitato.

Le relative spese di funzionamento, comprensive dei compensi e dei rimborsi ai componenti del CTR sono a cura dell'appaltatore. La misura dei compensi e dei rimborsi è stabilita dalla Giunta regionale.

L'appaltatore deve mettere a disposizione una sede per le riunioni tecniche. La sede deve essere ubicata in Torino. La cadenza delle riunioni è normalmente mensile.

Comitato Tecnico di valutazione Regionale (CTR)

1. Il Comitato Tecnico Regionale di valutazione, istituito con delibera della Giunta regionale, svolge le seguenti attività :

- delibera sulla concessione delle singole agevolazioni;
- delibera in ordine alle revoche, alle transazioni e all'avvio di azioni giudiziarie relative alle operazioni medesime;
- propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi;
- delibera sulle richieste di rimborso delle perdite subite dai soggetti garantiti ai sensi della ex lege 14/10/64 n° 1068 e s.m.i.;

- esamina le relazioni sui dati finanziari, fisici e di monitoraggio relativi alla gestione delle attività;
- trasmette alla Regione un piano di previsione dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

2. Il Comitato è così composto :

- a) Presidente : Dirigente protempore del Settore regionale competente
- b) tre componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- c) un funzionario designato dal direttore regionale competente;
- d) Segretario : funzionario del Soggetto appaltatore;
- e) Vicepresidente: un componente tra quelli indicati al punto b).

Il Comitato è costituito con atto del Direttore regionale competente.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale quella con il voto del Presidente.

Art. 5 Condizioni di espletamento dell'attività e obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 4, è tenuto a:

- partecipare alle riunioni, incontri di lavoro, tavoli tecnici ;
- individuare referenti certi in relazione ad attività/servizi oggetto dell'affidamento;
- realizzare azioni di accompagnamento, fornire assistenza specialistica e consulenza diretta agli uffici della Regione;
- segnalare all'Amministrazione committente, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto contrattualmente;
- individuare gli opportuni approfondimenti tematici, che potranno essere finalizzati alla ricostruzione e valutazione dell'attuazione di specifiche tipologie di azioni, strategie, aspetti, principi e ambiti di intervento.

2. Un elevato grado di autonomia dovrà caratterizzare l'attività di acquisizione delle informazioni da parte del soggetto aggiudicatario presso le strutture dedicate alle attività di assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione e pubblicità.

3. L'appaltatore concorda con la Regione Piemonte le modalità operative di diffusione delle informazioni e la comunicazione dei risultati della valutazione .

Art. 6 Stipula del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) l'offerta dal soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

2. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

3. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

5. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 7 Controlli da parte dell'Ente committente e verifica di regolare esecuzione della prestazione

1. La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. La Committente farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei

controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione.

2. Su richiesta della Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

3. La Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

4. In caso di inadempienze del soggetto appaltatore, reiterate anche a seguito di formali contestazioni scritte, è facoltà del D.E.C. provvedere all'applicazione delle penali, trattenendo l'ammontare delle medesime dal corrispettivo dovuto.

5. E' competenza del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento), sentito il D.E.C., risolvere il contratto nei limiti di cui all'art. 14 del presente capitolato.

Art. 8 Durata del contratto

1. Il contratto ha validità di 5 anni dalla data di stipula.

2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al Soggetto aggiudicatario la disponibilità ad effettuare ulteriori servizi complementari a quelli oggetto della presente gara ex art. 57 comma 5 lett.a) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 9 Proprietà dei prodotti

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

Art. 10 Riservatezza

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza

in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

3. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

4. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 11 Importo a base di gara , corrispettivi e pagamenti.

1. L'importo a base di gara ammonta a complessivi Euro 14.999.880, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0, così suddiviso:

A) Interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81: complessivi Euro 9.075.000 , costo annuale Euro 1.815.000, per max. 3300 pratiche, costo unitario per pratica Euro 550,00- *prestazione principale*;

B) Interventi agevolativi di cui alle leggi n. 1068/64, n. 35/95 e 228/97: complessivi Euro 5.924.880, costo complessivo annuale Euro 1.184.976 per max. 3600 pratiche, costo unitario per pratica Euro 329,16- *prestazione secondaria*.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dal committente -a misura- in via posticipata quadrimestralmente, previa presentazione di un rendiconto delle attività e previo parere favorevole del D.E.C..

3. La fattura dovrà essere accompagnata da un'analitica descrizione delle attività svolte dall'appaltatore nel periodo di riferimento della singola fattura.

4. Il Committente, previo visto favorevole del D.E.C (Direttore dell'esecuzione del contratto), provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla trasmissione al R.U.P del visto favorevole da parte del D.E.C.. Il D.E.C., dovrà esaminare le fatture presentate dall'appaltatore entro 10 giorni dalla loro presentazione. In caso di visto negativo, il D.E.C. dovrà provvedere entro

cinque giorni a comunicarlo all'appaltatore, mediante raccomandata A/R, il quale potrà presentare proprie osservazioni entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del visto negativo.

5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

6. Le fatture dovranno essere accompagnate dalle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi (copia Mod. D.M. 10 INPS e Mod. F 24) nonché dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai sensi del D.M. 24/10/2007 attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, che sarà acquisito dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2. Le predette fatture saranno liquidate nei termini indicati, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. e qualora il D.U.R.C. risulti regolare.

Art. 12 Revisione del prezzo

1. Le modalità di revisione prezzi, sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs 163/06 s.m.i..

Art. 13 Subappalto

1. Considerata la particolare natura del servizio, la stazione appaltante non intende consentire il ricorso allo strumento del subappalto.

Art. 14 Risoluzione del contratto e penali

1. In caso di ritardo ingiustificato nei tempi di chiusura delle pratiche, a seguito di diffida da parte del Direttore Regionale alle Attività Produttive, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% di ciascun singolo costo unitario per pratica.

2. Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato
- accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto
- cessione parziale o totale del contratto
- qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi

3. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la stazione appaltante, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Al soggetto aggiudicatario, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni.

La stazione appaltante si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.

.

Art. 15 Recesso unilaterale

1. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 16 Validità dell'offerta

1. L'offerta presentata è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

Art. 17 Responsabilità ed obblighi contrattuali

1. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 18 Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
 2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto.

Art. 19 Varianti al servizio

1. L'Amministrazione, nella persona del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) si riserva la facoltà di apportare variazioni al servizio oggetto dell'appalto fino al massimo, in aumento o diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario le nuove prestazioni.

2. È, altresì, facoltà dell'Amministrazione nella persona del R.U.P., disporre varianti finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'eventuale importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione e non può comunque superare l'importo complessivo presunto previsto a base di gara. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento.

Art. 20 Spese contrattuali

1. Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 21 Definizione delle controversie

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 22 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

2. L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in

cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 23 Disposizioni finali

1. L'appaltatore metterà a disposizione della Regione tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema ed all'implementazione dei collegamenti informatizzati per il trattamento ed il trasferimento dei dati. L'appaltatore dovrà garantire, tramite la sua rete centrale e periferica, uniformità e disponibilità del servizio presso tutti gli accessi e gli sportelli (regionali e extra regionali) contrattualmente concordati.

2. Il necessario supporto softwaristico sarà predisposto a cura e spese dell'appaltatore, rientrando nell'ambito delle prestazioni remunerate mediante il corrispettivo definito in sede di aggiudicazione.

3. Nel caso in cui la Regione intenda modificare l'attuale procedimento di tipo "a sportello" in procedimento di tipo valutativo ovvero le modalità di erogazione del contributo, le parti verificheranno l'eventuale maggior onerosità a carico dell'appaltatore e concorderanno l'eventuale maggiorazione del corrispettivo.

E' in facoltà della Regione, nell'ambito della propria autonoma funzione di programmazione:

- attivare o meno le agevolazioni oggetto dell'appalto nel periodo di vigenza del contratto;

- limitare l'accesso all'agevolazione a determinati settori economico- produttivi od a determinate tipologie di beneficiari individuate in ragione della dimensione d'impresa o di altro parametro senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di risoluzione del contratto.